

Accertamento del contenuto del negozio asseritamente transattivo - Al fine di escluderne la rescindibilità per lesione - Necessità - Fattispecie.

Al fine di escludere la rescindibilità dell'atto di divisione, ai sensi dell'art. 764, secondo comma, cod. civ., non è sufficiente constatare che essa contenga una contestuale transazione, dovendosi, ancora, accertare che l'accordo transattivo, regolando ogni controversia, anche potenziale, in ordine alla determinazione delle porzioni corrispondenti alle quote errie, abbia avuto ad oggetto proprio le questioni costituenti presupposto ed oggetto dell'azione di rescissione, con la conseguenza che, accertato che le parti, con le espressioni usate nel negozio transattivo, non abbiano affatto voluto porre termine ad una disputa sulle stime (correndo, per l'effetto, l'alea reciproca di assegnare cespiti di valore inferiore oltre il quarto alla rispettiva quota), ma soltanto manifestato l'intendimento di procedere alla divisione senza esasperazione delle stime medesime (accontentandosi amichevolmente di valutazione esposte al rischio di qualche marginale approssimazione), dovrà ritenersi del tutto legittima, per l'effetto, la successiva proposizione dell'azione di rescissione oltre il quarto di cui al menzionato art. 764 cod. civ..

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8448 del 03/09/1997